

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta a favore delle **persone fisiche** che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e, nonché spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali. Da **lunedì 20 febbraio e fino al 20 marzo 2017** i contribuenti interessati **potranno inviare le domande di accesso al credito d'imposta.**

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta con il software "Creditovideosorveglianza" autonomamente o tramite intermediario abilitato.

Nella domanda **vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.** Occorre inoltre specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d'imposta spetterà nella misura del 50%.

Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%. Il beneficiario può **utilizzare il credito d'imposta maturato in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ancora incerta la misura percentuale del credito, che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e il credito d'imposta complessivamente richiesto.

Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento del COMUNE DI CREMA

Con delibera consiliare n. 16 del 26/01/2017, il Comune di Crema ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento”, ex D.L. n. 193 del 2016 convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016.

Il Comune di Crema ha stabilito l'opportunità per i soggetti destinatari di provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi su indicazione del Comune medesimo dai propri concessionari di riscossione (Equitalia, ICA S.r.l.), di procedere con la c.d. “rottamazione”, ricomprendendo nell'arco temporale agevolato gli accertamenti notificati dal 01.01.2000 al 31.12.2016.

In particolare, l'adesione alla definizione agevolata potrà essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente.

Ricordiamo che per effetto della c.d. “rottamazione” i debitori potranno estinguere il debito relativo ai tributi comunali (ad es. Imu, Ici, Tari), senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada tali disposizioni si applicano limitatamente agli interessi di mora e quelli di cui all'art. 27, c. 6, L. n. 689/1981.

Ai fini della definizione, è necessario presentare apposita istanza al Concessionario **entro il 2 maggio 2017** (l'apposita modulistica verrà messa a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale nel termine di 15 giorni dall'approvazione del predetto regolamento). L'istanza dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto e del provvedimento (o dei provvedimenti) di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto ed il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento, secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad Euro 25.000 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunicherà entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Lo studio resta a disposizione per la valutazione di economicità dell'operazione, per la redazione della relativa istanza e per qualsiasi ulteriore informazione.

Nuovo Modello dichiarazioni d'intento dal 1 Marzo 2017

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione di intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare **a partire dal 1 marzo 2017**.

Le principali novità rispetto al "vecchio" modello riguardano il fatto che dalla sezione dedicata alla "dichiarazione" sono stati eliminati i campi 3 e 4: "operazioni comprese nel periodo da ... a ...".

Pertanto, con le "nuove" regole l'esportatore abituale dovrà dichiarare, oltre all'anno di riferimento ed alla tipologia di prodotto/servizio che si intende acquistare:

- **il relativo importo**, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione;
- **l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA**, se la dichiarazione si riferisce a più operazioni.

Il nuovo modello può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a decorrere dal 1 marzo 2017.

Inoltre, dopo aver precisato che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione, la risoluzione in commento ha sottolineato che "particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento".

Nel caso in cui l'esportatore abituale abbia presentato una dichiarazione d'intento con il "vecchio" modello nel quale siano stati compilati:

- I campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a ..." (ad esempio "dal 01/01/2017 al 31/12/2017"), la stessa dichiarazione non è valida per gli acquisti in sospensione da effettuare a partire dal 1 marzo 2017. Per tali operazioni deve essere presentata una "nuova" dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

- Il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la stessa dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1 marzo 2017. In tali casi, non va presentata una nuova dichiarazione d'intento, ma risulta valido anche quello presentato col vecchio modello.

Qualora l'esportatore abituale, nel corso dell'anno, voglia acquistare senza IVA per un importo "superiore" all'ammontare riportato nella dichiarazione d'intento è tenuto a presentare un nuovo modello, "integrante" quello precedente, che indichi l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

Con il nuovo modello di dichiarazione d'intento non potrà più essere indicato un lasso temporale entro cui utilizzare il plafond complessivo e gli esportatori dovranno indicare, nel dettaglio, l'importo entro cui ciascun fornitore potrà emettere fatture senza IVA nell'anno solare di riferimento.

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO GIORDANO RIBOLI – BARBARA
MAGNONI

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e con l'occasione si porgono

Cordiali Saluti.

Studio Professionale Associato Magnoni – Riboli